

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 luglio 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## CORTE COSTITUZIONALE

### SOMMARIO

#### SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 294. Sentenza 17-26 giugno 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Regione - I.P.A.B. - Estinzione - Beni - Subingresso del comune - Maggiori oneri - Mezzi finanziari - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 63/1979 della Corte - Norma di natura meramente organizzatoria e non di spesa - Non fondatezza.**

**(Legge regione Lazio 11 maggio 1984, n. 19, art. 4).**

**(Cost., art. 81, quarto comma).**

Pag. 5

N. 295. Sentenza 17-26 giugno 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Indennità di disoccupazione - Aumento - Criteri di rivalutazione - Mancata previsione sia per il tempo precedente che per quello successivo - Richiamo alla sentenza della Corte n. 497/1988 - Limitazione del *petitum* per gli anni precedenti al 1988 - Richiesta di una seconda pronuncia in materia già decisa - Inammissibilità.**

**(D.-L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, primo comma, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160).**

**(Cost., artt. 2, 3 e 38, secondo comma)**

» 8

N. 296. Sentenza 17-26 giugno 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia - Concessione - Ampliamento - Esenzione dal contributo - Mancata previsione per l'integrale ricostruzione di fabbricato demolito ad uso di abitazione familiare su area adiacente a quella di immobile ristrutturato - Ragionevolezza - Non fondatezza.**

**[Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. D)].**

**(Cost., artt. 3 e 23)**

» 11

N. 297. Ordinanza 23 maggio-26 giugno 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Personale Ferrovie dello Stato - Indennità di buonuscita - Imponibile assoggettabile ad imposta - Criteri di determinazione di detrazioni - Questione identica già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 231/1991) - Manifesta inammissibilità.**

**(Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4, primo e quarto comma).**

Pag. 13

N. 298. Ordinanza 23 maggio-26 giugno 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Condizioni mentali dell'imputato - Condizioni patologiche - Prognosi di irreversibilità - Accertamenti peritali semestrali - Dispendio di attività giurisdizionale - Razionale temperamento del principio della garanzia dell'autodifesa con l'esigenza di contenere la stasi processuale - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.**

**(C.P.P., art. 72; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 252, in relazione agli artt. 70 e 71 del c.p.p.)**

» 14

N. 299. Ordinanza 17-26 giugno 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Legge penale - Divieto di affissione - Affissioni della p.a. e dell'autorità ecclesiastica - Punibilità - Violazione del principio di uguaglianza - Identicità della *ratio* in tema di esclusione della punibilità - Difetto di rilevanza - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.**

**(C.P., art. 664, primo comma).**

**(Cost., art. 3, primo comma)**

» 16

N. 300. Ordinanza 17-26 giugno 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Oltraggio - Proscioglimento - Insufficienza di prove - Amnistia - Preclusione all'imputato di forma assolutoria più favorevole - Richiamo alla sentenza n. 175/1971 della Corte - Rinunciabilità della causa estintiva - Manifesta infondatezza.**

**(C.P.P., art. 129, secondo comma).**

**(Cost., art. 3)**

» 17

N. 301. Ordinanza 17-26 giugno 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Circolazione stradale - Assicurazioni - Liquidazione del danno - Limitazioni di responsabilità dell'impresa - Periodici provvedimenti di rivalutazione dei massimali - Insufficiente riparo dalla svalutazione monetaria - Medesima questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 319/1990) - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 24 dicembre 1990, n. 990, art. 21, ultimo comma).**

**(Cost., art. 3)**

» 19

N. 302. Ordinanza 17-26 giugno 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Imputati minorenni - Sentenza di non luogo a procedere - Ammissibilità del gravame - Limitazione della opposizione alle sole sentenze di condanna in sede di udienza preliminare - Richiamo alla sentenza della Corte n. 250/1991 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del d.P.R. n. 448/1988 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.**

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, terzo comma)

Pag. 20

N. 303. Ordinanza 17-26 giugno 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Udienza preliminare - Verbalizzante della polizia giudiziaria - Citazione autonoma da parte del p.m. - Non consentita per ulteriori chiarimenti - Attivazione da parte del giudice per l'acquisizione di ulteriori informazioni ai fini della decisione - Consulenti tecnici - Mancato riconoscimento dell'impulso alle singole parti - Interpretazione erronea della norma censurata - Richiamo alla sentenza n. 64/1991 di non fondatezza e all'ordinanza di manifesta infondatezza n. 252/1991 - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., artt. 421, secondo comma, e 422, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 97, 101, secondo comma, e 112)

» 22

N. 304. Ordinanza 17-26 giugno 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione - Arresto - Convalida - Fissazione dell'udienza - Avviso - Inutile formalità per il caso di remissione in libertà - Applicazione di misure coercitive - Denegata facoltà al p.m. - Erroneo presupposto interpretativo - Richiamo alla sentenza n. 515/1990 della Corte - Manifesta infondatezza.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 121, secondo comma).

(Cost., artt. 97 e 111, secondo comma)

» 24

N. 305. Ordinanza 17-26 giugno 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - G.I.P. - Giudizio abbreviato - Dissenso del p.m. - Motivazione per la non definibilità allo stato degli atti - Prosecuzione del processo nelle forme ordinarie - Richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale del c.d. artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p. (sentenza n. 81/1991) - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., artt. 438 e 442).

(Cost., art. 101, secondo comma)

» 26

N. 306. Ordinanza 17-26 giugno 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - G.I.P. - Udienza preliminare - Richiesta di fissazione da parte del p.m. - Brevità del termine - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità del legislatore - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 243/1991) - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., art. 418, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 2 e 97)

» 27

N. 307. Ordinanza 19-26 giugno 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - P.M. - Richiesta di rinvio a giudizio - Udienza preliminare - Obbligatorietà - Inibizione al giudice del controllo sulla scelta del rito da parte dell'autorità requirente - Subordinazione del rifiuto dell'udienza alla discrezionalità dell'imputato - Difetto di rilevanza - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza numeri 234, 256 e 293 del 1991) - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.**

**(C.P.P., artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma).**

**(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma).**

Pag. 29

N. 308. Ordinanza 17-26 giugno 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Esecuzione forzata - Opposizione - Competenza del giudice in caso di cumulo di cause connesse - Diritto all'azione e alla difesa - Violazione - Necessità dell'economicità dei giudizi e di opportunità processuale - Rispetto della pienezza del contraddittorio - Manifesta infondatezza.**

**(C.P.C., artt. 40 e 645).**

**(Cost., art. 24)**

» 30

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 294

*Sentenza 17-26 giugno 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Regione - I.P.A.B. - Estinzione - Beni - Subingresso del comune - Maggiori oneri - Mezzi finanziari - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 63/1979 della Corte - Norma di natura meramente organizzatoria e non di spesa - Non fondatezza.**

**(Legge regione Lazio 11 maggio 1984, n. 19, art. 4).**

**(Cost., art. 81, quarto comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Ettore GALLO;

*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 8 giugno (*recte*: 11 maggio) 1984, n. 19 (Norme di procedura per l'estinzione delle I.P.A.B. e norme in materia di patrimonio e personale) promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1990 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Comune di Soriano nel Cimino e S.P.A. Parke Davis iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Soriano nel Cimino, nonché l'atto di intervento del Presidente della Giunta della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Marcello Polacchi per il Comune di Soriano nel Cimino;

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il Pretore di Viterbo, nel giudizio di opposizione promosso dal Comune di Soriano nel Cimino, avverso il precetto con il quale la Parke Davis S.p.a. gli aveva intimato il pagamento di somme dovute dalla disciolta I.P.A.B. Ospedale S. Giovanni di Dio, quale ente subentrante nei rapporti giuridici pendenti, ha sollevato, con ordinanza emessa il 20 luglio 1990, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 8 giugno (*recte*: 11 maggio) 1984, n. 19 (Norme di procedura per l'estinzione delle I.P.A.B. e norme in materia di patrimonio e personale).

Osserva il giudice *a quo* che la qualità di debitore del Comune discende dalla delibera adottata dalla Giunta regionale del Lazio in data 23 dicembre 1988, n. 11399, in attuazione del suindicato art. 4, primo e secondo comma, secondo i quali l'estinzione delle I.P.A.B. è dichiarata dalla Giunta, con la contestuale indicazione dell'ente pubblico, di norma il comune, al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni, e che subentra nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo, inerenti i beni e loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti. Le menzionate disposizioni della legge regionale non sembrano tuttavia conformi al dettato dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla cui stregua ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, in quanto non prevedono i mezzi con i quali i comuni possano far fronte ai maggiori oneri posti a loro carico quali enti subentranti alle I.P.A.B. estinte.

Né sembra sufficiente, ad avviso del giudice *a quo*, a soddisfare il principio posto dall'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, la previsione, contenuta nella norma impugnata, circa il trasferimento al comune della proprietà dei beni delle I.P.A.B., poichè è assente ogni meccanismo correttivo per l'ipotesi di squilibrio tra attività e passività, tale da creare uno sbilancio in danno dell'ente subentrante (sbilancio, nella specie, ritenuto palese).

Ed è pacifico, prosegue l'ordinanza, che il precetto posto dall'art. 81, ultimo comma, della Costituzione trova applicazione non solo nei riguardi dello Stato, ma anche nei confronti di tutti gli enti rientranti nella c.d. finanza pubblica allargata, tra i quali sono compresi i comuni.

La questione, conclude l'ordinanza, è infine rilevante, poichè la deliberazione della Giunta regionale resterebbe travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni di legge sulle quali era fondata, e verrebbe pertanto meno la legittimazione passiva del comune.

2. — Si è costituito il Comune di Soriano nel Cimino, chiedendo alla Corte di dichiarare illegittima la norma impugnata.

3. — Si è altresì costituita la Regione Lazio, con memoria depositata fuori termine.

#### *Considerato in diritto*

1. — Con l'ordinanza di rimessione è sollevata in via incidentale questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 8 giugno (*recte*: 11 maggio) 1984, n. 19. (Norme di procedura per l'estinzione delle I.P.A.B. e norme in materia di patrimonio e personale), nella parte in cui, mentre attribuisce alla giunta regionale la competenza a dichiarare l'estinzione delle I.P.A.B. e a individuare l'ente pubblico, di norma il comune, cui sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni dell'I.P.A.B. estinta, e che subentra nei rapporti giuridici facenti capo alla medesima, non indica i mezzi con i quali il comune possa far fronte ai maggiori oneri e alle passività di bilancio derivanti da tale subingresso.

Il giudice *a quo*, premesso che nel caso il comune si era opposto al precetto concernente un credito vantato nei confronti dell'I.P.A.B. «Ospedale S. Giovanni di Dio» di Soriano nel Cimino, cui il comune stesso era subentrato in base alla norma impugnata e per effetto della deliberazione della giunta della Regione Lazio del 23 dicembre 1988, avente per oggetto la dichiarazione di estinzione della stessa I.P.A.B., denuncia la violazione del richiamato precetto costituzionale - che ritiene applicabile con riferimento a tutti gli enti della cosiddetta finanza pubblica allargata - anche in base alla considerazione che dalla cennata deliberazione emergevano gravi passività a carico dell'ente estinto.

2. — La legge regionale ora indicata, con l'art. 1, primo comma, stabilisce che le I.P.A.B. aventi sede e operanti nel territorio regionale, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 70, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (sopravvenuta mancanza del fine o sopravvenuta non rispondenza a un interesse della pubblica assistenza e beneficenza, o sopravvenuta superfluità), sono soggette a trasformazione secondo le norme e le procedure previste dalla richiamata legge n. 6972. La detta legge regionale stabilisce altresì, con l'art. 1, secondo comma, che le stesse I.P.A.B., quando la trasformazione non ne sia possibile per impedimenti oggettivi o per mancata rispondenza all'interesse dell'assistenza sociale pubblica, possono essere dichiarate estinte e introduce all'uopo apposite procedure e modalità. La stessa legge regionale stabilisce infine, con l'art. 1, terzo comma, che la trasformazione e l'estinzione possono aver luogo nei confronti delle I.P.A.B. non più in grado di perseguire gli scopi statutari «perché in oggettive situazioni di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari».

Le procedure e modalità prescritte per l'estinzione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale ora indicata, comprendono:

a) la proposta da parte dell'organo di amministrazione della singola I.P.A.B. da dichiarare estinta, o da parte del consiglio del comune nel cui territorio trovasi la sede legale dell'istituzione, ovvero la promozione, d'ufficio, da parte della giunta regionale;

b) il parere, nel caso di proposta della stessa I.P.A.B. o del detto comune, dell'altro ente cui spetta il potere di proposta;

c) il parere, nel caso di promozione d'ufficio, dell'I.P.A.B., nonché del detto comune;

d) il parere, in ogni caso, dell'ente destinatario dei beni e del personale dell'I.P.A.B. da dichiarare estinta.

La legge regionale ora indicata prevede altresì, con l'art. 3, che l'organo di amministrazione dell'I.P.A.B. da dichiarare estinta, o, in caso di inadempienza, il sindaco del comune nel cui territorio è la sede legale della stessa I.P.A.B., procede alla rilevazione della situazione patrimoniale, alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti ed alla ricognizione del personale dell'I.P.A.B. da dichiarare estinta.

3. — La questione non è fondata.

La legittimità della legge regionale di cui si tratta non è contestata sotto l'aspetto della competenza della regione a regolare con legge la (trasformazione e la) estinzione delle I.P.A.B. infraregionali, né sotto l'aspetto del contenuto, come sopra descritto, della disciplina che essa ha dettato in proposito, salvo che per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in cui essa incorrerebbe nella parte in cui, nel prevedere che il comune possa essere individuato quale destinatario del patrimonio dell'I.P.A.B. da dichiarare estinta e quale subentrante nei rapporti giuridici facenti capo a questa (art. 4), non indica i mezzi mediante i quali il comune possa far fronte ai maggiori oneri e particolarmente sopperire alle passività di bilancio derivanti dal previsto subingresso.

La configurabilità del vizio ora dedotto anche per la legge regionale è ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 63 del 1979).

Deve peraltro ritenersi per la detta legge, come si ritiene per quella nazionale, che il vizio sussista in concreto solo se le maggiori spese derivanti dalla sua applicazione siano esattamente prevedibili, nell'*an* e nel *quantum*, al momento della sua approvazione (cfr. sentenze nn. 320 del 1989, 478 del 1987, 341 del 1983).

Ora, anzitutto l'intera legge regionale in discorso ha natura meramente organizzatoria e non di legge di spesa. Ma anche a prescindere da ciò, proprio dal contenuto della disciplina con essa introdotta, come sopra descritto, si desume che gli oneri ai quali sarebbero andati incontro i comuni, in quanto subentranti nei rapporti giuridici facenti capo alle I.P.A.B. estinte, erano non soltanto imprevedibili nelle quantità e nei tempi, ma addirittura del tutto eventuali al momento della approvazione della legge stessa.

Invero la legge regionale n. 19 del 1984 si limita a contemplare l'estinzione delle I.P.A.B. (da dichiarare ad opera della giunta regionale) come possibile e sempre che si avveri una data situazione, situazione che può essere, ma non è necessariamente, quella della «non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari» così grave da impedire il perseguimento degli scopi statuari.

Per di più, la non contingente e grave «mancanza di mezzi economici e finanziari» viene acclarata mediante accertamenti (circa i beni, i debiti, gli oneri relativi al personale) compiuti solo quando è avviato il procedimento di estinzione (art. 3 della legge regionale n. 19). È solo in questo momento, certamente successivo all'approvazione della legge, che è dato verificare se e in che misura il comune subentrante vada incontro ad oneri cui non è in grado di far fronte con il patrimonio e con le entrate della istituzione estinta.

È ovvio che non può indurre a ritenere il contrario l'accertamento risultante dalla dichiarazione di estinzione ad opera della giunta regionale con deliberazione del 23 dicembre 1988 (sia pure con riferimento al 31 dicembre 1986), né tanto meno il ripianamento disposto mediante contributi a favore del comune, anche in relazione all'I.P.A.B. estinta di cui trattasi, con la successiva legge regionale 25 novembre 1989, n. 69.

Invero la prevedibilità o, al contrario, la non prevedibilità o addirittura la remota eventualità di oneri o di spese va riferita — ai fini della pronuncia sulla violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione — a una prudente valutazione da operare preventivamente (cioè, ripetesì, al momento di approvazione della legge), e non al riscontro da effettuare successivamente, alla stregua di quanto effettivamente verificatosi (cfr., con particolare riguardo alla legislazione di ripianamento, sent. n. 320 del 1989).

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 11 maggio 1984, n. 19 (Norme di procedura per l'estinzione delle I.P.A.B. e norme in materia di patrimonio e personale), come sollevata dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.

*Il Presidente:* GALLO

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

n. 295

*Sentenza 17-26 giugno 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Indennità di disoccupazione - Aumento - Criteri di rivalutazione - Mancata previsione sia per il tempo precedente che per quello successivo - Richiamo alla sentenza della Corte n. 497/1988 - Limitazione del *petitum* per gli anni precedenti al 1988 - Richiesta di una seconda pronuncia in materia già decisa - Inammissibilità.****(D.-L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, primo comma, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160).****(Cost., artt. 2, 3 e 38, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160, promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1991 dal Pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Costa Rosetta e I.N.P.S., iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 prima Serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;  
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

**Ritenuto in fatto**

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Rosetta Costa nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) per la rivalutazione della indennità di disoccupazione, per gli anni precedenti il 1988, a seguito della sentenza n. 497 del 1988 di questa Corte, l'adito Pretore di Messina, con ordinanza emessa il 19 gennaio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 7, primo comma, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, recante «Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale», convertito, con modificazioni, in l. 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui non prevede alcuna indennità di disoccupazione per il periodo precedente alla sua entrata in vigore e per il periodo successivo al 31 dicembre 1988, né prevede alcun criterio di calcolo di detta indennità.

Premette il giudice *a quo* che, nelle more del giudizio al cui esito questa Corte dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art. 13 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito in l. 16 aprile 1974, n. 114 — che elevava a lire 800 al giorno la misura dell'indennità di disoccupazione ordinaria —, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato, con il denunciato art. 7, primo comma, del d.l. 86 del 1988, l'importo di tale indennità veniva fissato, dalla data di entrata in vigore del decreto e per il solo 1988, «nella misura del 7,50% della retribuzione».

Ciò posto, l'autorità remittente osserva come, non essendo applicabile la nuova disciplina, limitata ad una parte dell'anno 1988, alle situazioni giuridiche formatesi prima della sua entrata in vigore — in questo senso già si era espressa, in motivazione, la sentenza n. 497 del 1988 citata —, e non essendo più applicabile, «neppure con eventuali correttivi», la norma (art. 13 del d.l. n. 30 del 1974) colpita dalla pronuncia di questa Corte, ci si trovi «di fronte all'insolubile problema del criterio da adottare per la definizione delle controversie pendenti».

La formulazione dell'art. 7, primo comma, del d.l. n. 86 del 1988 si appalesa così, secondo il giudice *a quo*, in contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost.

È violato infatti il principio di eguaglianza, in quanto soggetti titolari di un medesimo diritto, l'indennità di disoccupazione, lo vedono tutelato in modo diverso, o addirittura non tutelato affatto, in relazione ad un evento, l'epoca di maturazione del diritto, del tutto indipendente dalla loro volontà.

Se poi si considera che scopo della norma denunciata è «assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria, e di dare conseguentemente attuazione tanto all'art. 2 quanto all'art. 38, secondo comma, Cost., la mancata regolamentazione, all'art. 7, primo comma, del d.l. n. 86 del 1988, sia dei periodi precedenti la sua entrata in vigore, che di quelli successivi al 31 dicembre 1988, si pone in netto contrasto con le previsioni costituzionali», in quanto, neppure in linea di ipotesi, si può ritenere che la disoccupazione involontaria sia fenomeno limitato all'anno 1988.

2. — Nel giudizio si è costituito l'INPS, concludendo per l'inammissibilità, e comunque per l'infondatezza, della questione.

Quanto alla mancata regolamentazione, lamentata dal giudice *a quo*, dei periodi successivi al 31 dicembre 1988, ad avviso dell'INPS la questione è manifestamente infondata, in quanto a ciò si era provveduto, in epoca anteriore all'ordinanza di rimessione, con il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 119 («Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato») che, all'art. 1, dal 1° gennaio 1989 elevava la misura dell'indennità di disoccupazione al 15% della retribuzione.

Tale disciplina era contenuta anche nei successivi decreti-legge presentati (a seguito della mancata conversione in legge dei precedenti), sino agli ultimi, il decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, ed il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, che elevavano altresì, per il 1990, l'importo dell'indennità di disoccupazione al 20% della retribuzione.

In ordine al secondo aspetto della questione — la mancata previsione, per il periodo precedente l'entrata in vigore della norma censurata, di alcuna indennità di disoccupazione, né di alcun criterio di calcolo di detta indennità — osserva la difesa dell'INPS che già questa Corte, con la sentenza n. 497 del 1988, era consapevole, da una parte, dell'impossibilità per il Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge n. 86 del 1988, di provvedere all'adeguamento degli importi per i periodi precedenti il 1988, «pena la decadenza del provvedimento» e, dall'altra, della irretroattività del provvedimento e, in ogni caso, della istituzionale competenza del legislatore a provvedere per il passato.

Infatti, quando si profilano una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non è ammissibile — così le sentenze nn. 125 del 1988 e 109 del 1986 —, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore. Qualora, per il caso di specie, i vari giudici ordinari, come paventato dall'autorità remittente, provvedessero per i periodi precedenti al 1988, si realizzerebbe una inevitabile diversità di tutela del diritto alla predetta indennità per i criteri di adeguamento ed i meccanismi di volta in volta prescelti.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, osservando che la cristallizzazione della misura dell'indennità prima del 1988 va valutata in funzione dell'esigenza di risanare le gestioni previdenziali a rilevante connotazione di solidarietà sociale.

Sulla base di scelte economico-sociali ed in funzione delle disponibilità di bilancio, il legislatore, nel fissare le diverse decorrenze per differenti regimi, si è lasciato guidare da criteri di gradualità come, segnatamente, per la delimitazione della sfera temporale della nuova disciplina.

Quanto alla proporzionalità di trattamento alle esigenze di base del lavoratore disoccupato, conclude l'Avvocatura, appartiene esclusivamente alla valutazione del legislatore ordinario disporre i mezzi per l'attuazione di tale principio.

#### *Considerato in diritto*

1. — È sollevata in via incidentale questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 7, primo comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), come convertito con la legge 20 maggio 1988, n. 160. L'impugnazione investe la norma denunciata nella parte in cui, mentre fissa per il solo periodo a decorrere dalla sua entrata in vigore alla fine dell'anno 1988 l'ammontare dell'indennità di disoccupazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, come convertito con legge 16 aprile 1974, n. 114, nella maggior misura del 7,5 per cento della retribuzione, non dispone tale aumento, né un criterio di rivalutazione, per il tempo precedente, né per il tempo successivo.

2. — Il giudice *a quo*, premesso che l'art. 13 del suindicato decreto-legge n. 30 del 1974, come convertito, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 497 del 1988 per la parte in cui non prevede un meccanismo di rivalutazione dell'indennità di disoccupazione, osserva come, non «potendo essere applicata, neppure con eventuali correttivi», la norma ora indicata (applicabile in base ai principi sulla successione delle leggi), in quanto dichiarata illegittima, né quella successiva perché non retroattiva, egli si trovi messo «di fronte all'insolubile problema del criterio da adottare per la definizione delle controversie pendenti» e pertanto costretto ad impugnare la norma successiva per non avere retroattivamente disposto la rivalutazione o un meccanismo o un criterio per effettuarla.

3. — La norma impugnata è censurata sotto due profili:

*a)* perché non prevede un meccanismo di rivalutazione dell'indennità di disoccupazione per il periodo successivo al 1988;

*b)* perché non prevede un meccanismo di rivalutazione della detta indennità per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Sotto il profilo sub *a)* la questione è inammissibile, perché si desume dalla stessa ordinanza di rimessione che l'oggetto della controversia davanti al giudice *a quo* era limitato alla rivalutazione della indennità «per gli anni precedenti al 1988».

Sotto il profilo sub *b)* la questione è egualmente inammissibile.

Questa Corte, con la sentenza n. 497 del 1988, ha già pronunciato sul medesimo oggetto, vale a dire sulla legittimità costituzionale della norma — identificata nell'art. 13 della legge n. 114 del 1974 — regolatrice dell'indennità di disoccupazione fino all'entrata in vigore della nuova disciplina recata dal decreto-legge n. 86 del 1988 e ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per lo stesso vizio ora dedotto (mancata rivalutazione dell'indennità per quel periodo) e in riferimento a parametri anche ora invocati (artt. 2 e 38, secondo comma, della Costituzione). Né la Corte ha mancato, con la citata sentenza, di prendere in esame il decreto-legge n. 86 del 1988 considerandolo, come soltanto poteva (e può) essere considerato, e cioè come il modo in cui avrebbe potuto essere, ma non era stata, realizzata la condizione che avrebbe impedito alla Corte stessa di pronunciarsi e di ravvisare la illegittimità costituzionale dedotta.

Questa Corte non può dunque pronunciarsi una seconda volta, come in realtà postula il giudice *a quo*.

Questi vi è indotto dalla considerazione che per effetto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma applicabile e dell'irretroattività (e quindi della inapplicabilità) della norma ora impugnata esso giudice verserebbe nell'impossibilità di rinvenire criteri di giudizio per la decisione delle controversie.

Ma tale considerazione, a parte ogni riserva sulla sua rilevanza, non è comunque esatta.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una omissione legislativa — com'è quella ravvisata nell'ipotesi di mancata previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare l'effettività di questo — mentre lascia al legislatore, riconoscendone l'innegabile competenza, di introdurre e di disciplinare anche retroattivamente tale meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all'omissione in via di individuazione della regola del caso concreto.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 7, primo comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160, sollevata dal Pretore di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.

*Il Presidente:* GALLO

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 296

Sentenza 17-26 giugno 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Edilizia - Concessione - Ampliamento - Esenzione dal contributo - Mancata previsione per l'integrale ricostruzione di fabbricato demolito ad uso di abitazione familiare su area adiacente a quella di immobile ristrutturato - Ragionevolezza - Non fondatezza.****[Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. D)].****(Cost., artt. 3 e 23).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, lett. d), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sui ricorsi riuniti proposti da Maria De Col ed altra contro il Comune di Azzano Decimo ed altra, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia — nel corso di più giudizi riuniti, aventi ad oggetto la richiesta di pagamento, in relazione ad una concessione edilizia, del contributo *ex art. 3* della legge 28 gennaio 1977, n. 10 — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, lett. d), della suddetta legge, nella parte in cui non comprende, nella previsione di esenzione dal suddetto contributo, accanto all'ipotesi di ristrutturazione ed ampliamento nei limiti del venti per cento, anche quella dell'integrale ricostruzione del fabbricato demolito, adibito ad abitazione unifamiliare, su area immediatamente adiacente.

Nell'ordinanza di remissione si espone che le parti ricorrenti nel giudizio a quo avevano ottenuto una concessione edilizia in relazione alla demolizione di un loro fabbricato — vetusto e bisognoso di ristrutturazione — ed alla sua ricostruzione su di un suolo contiguo, con cubatura identica a quella preesistente. Il comune concedente, però, pretendeva il pagamento, per tale concessione, del contributo *ex art. 3* della l. n. 10 del 1977, mentre le concessionarie sostenevano — con i ricorsi proposti — che esso non era dovuto in base all'art. 9, lett. d) della stessa legge, il quale esenta dal contributo «gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al venti per cento, di edifici unifamiliari». Tale norma, infatti, andrebbe interpretata estensivamente, tenendo conto che la *ratio* dell'art. 3 della l. n. 10 del 1977, è quella di imporre il contributo in relazione al maggior «carico urbanistico» provocato da ogni singola nuova costruzione: maggior carico inesistente nel caso di specie, insistendo la nuova costruzione su un suolo adiacente a quello sul quale sorgeva la costruzione demolita e non essendo stata immutata la preesistente cubatura edificata.

Il giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione, ha ritenuto che l'art. 9, lett. d), pur potendo essere interpretato in modo da ricomprendervi talune ipotesi di ricostruzione, riconducibili al concetto di ristrutturazione, non si presta ad una interpretazione così estensiva da consentire di esentare dal contributo in questione le ricostruzioni su area diversa

da quella ove sorgeva il fabbricato da «ristrutturare». Ha dedotto, però, che in tale ultima ipotesi, ove la ricostruzione avvenga con la stessa cubatura dell'edificio preesistente, su area adiacente, non c'è una mutazione dello stato del territorio che comporti nuovi carichi urbanistici.

L'imposizione del contributo *ex art. 3* della l. n. 10 del 1977 si appaleserebbe, pertanto, irragionevole e la mancata esenzione da esso priva di giustificazione, così da porsi in contrasto con gli artt. 3 e 23 Cost..

2. — Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

In proposito ha sottolineato che l'art. 9, lett. *d*) della l. n. 10 del 1977 esenta dal contributo *ex art. 3* gl'interventi di restauro, ristrutturazione ed ampliamento di edifici unifamiliari, cosicché la pronuncia additiva richiesta verrebbe ad estendere l'area dell'esenzione ricomprendendovi un'ipotesi di ricostruzione del tutto estranea al testo legislativo e, comunque, non omogenea rispetto alle ipotesi ivi previste.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il giudice *a quo* ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, lett. *d*) della l. 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non comprende nella previsione di esenzione dal contributo per il rilascio della concessione, accanto all'ipotesi di ristrutturazione ed ampliamento nei limiti del venti per cento, anche quella della integrale ricostruzione del fabbricato demolito, adibito ad abitazione unifamiliare, su area adiacente. Ha dedotto che tale esclusione contrasta con gli artt. 3 e 23 Cost., tenuto conto che la giurisprudenza ha ampliato il concetto di ristrutturazione fino a ricomprendervi ipotesi di ricostruzione del fabbricato sul medesimo suolo. Sarebbe irragionevole e priva di giustificazione la mancata estensione della gratuità della concessione all'ipotesi di ricostruzione del fabbricato demolito, adibito ad abitazione unifamiliare, su area immediatamente adiacente. La ricostruzione, infatti, non muterebbe lo stato del territorio e non comporterebbe nuovi carichi urbanistici sullo stesso.

2. — La questione è infondata.

In materia di concessioni edilizie, l'art. 3 della l. 28 gennaio 1977, n. 10 ha stabilito la regola generale della onerosità, statuendo che la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione. Tale contributo, a norma dell'art. 12, è devoluto al comune ed è destinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per l'attuazione dei programmi pluriennali previsti dall'art. 13, nonché a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

L'art. 9 della l. n. 10 del 1977 prevede talune ipotesi di concessione gratuita, stabilendo una serie di esenzioni dalla corresponsione del contributo, avuto riguardo allo scopo dell'attività consentita o al carattere dell'opera ovvero all'occasione dalla quale essa è stata determinata.

Si tratta di *rationes* particolari, devolute all'apprezzamento del legislatore circa il contenuto e le finalità delle ipotesi esentate.

Tali ipotesi, che si presentano tutte come deroghe alla regola della onerosità, sono state modificate e integrate dall'art. 7 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 (conv. nella l. 25 marzo 1982, n. 94), il quale — fra l'altro — ha assoggettato ad autorizzazione anziché a concessione, gl'interventi di manutenzione straordinaria e quelli di restauro e di risanamento conservativo di edifici abitativi, mutando così il carattere dell'atto di legittimazione.

L'art. 9, lett. *d*) della l. n. 10 del 1977 — prevedendo (nel suo testo originario) la concessione gratuita «per gl'interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al venti per cento, di edifici unifamiliari» — ha introdotto un beneficio del tutto particolare che si pone come deroga non soltanto alla regola dell'onerosità, ma anche a quella dell'agevolazione posta dall'art. 9, lett. *b*). Infatti, con tale disposizione era stata prevista la concessione gratuita «per gl'interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione», purché non comportassero aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso e il concessionario s'impegnasse a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi, concordati con il comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

Per gli edifici unifamiliari il legislatore, con la lett. *d*) dell'art. 9, facendo uso della sua discrezionalità, ha emanato una norma di maggior favore, estendendo l'agevolazione ad ipotesi di ampliamento (entro certi limiti) dell'edificio preesistente ed esonerando il concessionario dagli impegni previsti alla lett. *b*).

Da tale ipotesi si differenzia nettamente quella, alla quale il giudice *a quo* ritiene debba estendersi la gratuità della concessione.

Invero, ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 9, lett. *d*) della l. n. 10 del 1977, il concetto di «ristrutturazione» mal si presta a comprendere la fattispecie della demolizione accompagnata dalla ricostruzione dell'edificio sullo stesso suolo.

La demolizione, poi, dell'edificio con la ricostruzione su suolo contiguo è sicuramente ipotesi normativa diversa dalla «ristrutturazione», essendo caratterizzata da elementi (territoriali e costruttivi) e da risultato che le conferiscono fisionomia autonoma e differenziata.

Appare pertanto pienamente giustificato il riferimento normativo dell'esonero soltanto alla prima e non alla seconda delle previsioni.

Ne consegue l'infondatezza della censura di incostituzionalità.

3. — Parimenti infondata è la dedotta violazione dell'art. 23 Cost. — il quale statuisce che nessuna prestazione, personale o patrimoniale, può essere imposta se non in base alla legge — essendo l'onerosità della concessione edilizia stabilita con legge.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, lett. d), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.

*Il Presidente:* GALLO

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C0832

N. 297

*Ordinanza 23 maggio-26 giugno 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Personale Ferrovie dello Stato - Indennità di buonuscita - Imponibile assoggettabile ad imposta - Criteri di determinazione di detrazioni - Questione identica già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 231/1991) - Manifesta inammissibilità.**

**(Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4, primo e quarto comma).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIA-NIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 della Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Liliana Felici contro l'Intendenza di Finanza di Roma iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 77, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza 6 febbraio 1990 (pervenuta a questa Corte il 22 febbraio 1991) ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482;

Considerato che questa Corte, nel decidere una questione identica, con la sentenza n. 231 del 1991 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26 settembre 1985, n. 482 «nella parte in cui non prevedono, per le indennità di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, così come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75»;

che, pertanto, la normativa impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), dichiarati costituzionalmente illegittimi, con la sentenza n. 231 del 1991, nella parte in cui non prevedono, per le indennità di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, così come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75; questione sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C0833

N. 298

*Ordinanza 23 maggio-26 giugno 1991*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Condizioni mentali dell'imputato - Condizioni patologiche - Prognosi di irreversibilità - Accertamenti peritali semestrali - Dispensio di attività giurisdizionale - Razionale contemperamento del principio della garanzia dell'autodifesa con l'esigenza di contenere la stasi processuale - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., art. 72; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 252, in relazione agli artt. 70 e 71 del c.p.p.).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 72 del codice di procedura penale e 252 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1990 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Caprioli Giovanni, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio sospeso per accertata, sopravvenuta incapacità d'intendere e di volere dell'imputato, il Tribunale di Busto Arsizio, disposta consulenza tecnica di ufficio allo scadere dei sei mesi previsti dall'art. 72 del codice di procedura penale per la verifica delle condizioni mentali dell'imputato, a fronte di una prognosi d'irreversibilità delle condizioni patologiche dello stesso, con ordinanza emessa il 30 ottobre 1990, ha sollevato — su istanza del Pubblico Ministero — in relazione all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 del codice di procedura penale e 252 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), con riferimento agli artt. 70 e 71 dello stesso codice;

che, a parere del giudice *a quo*, la reiterazione degli accertamenti peritali con periodicità semestrale, anche nei casi in cui non vi sia ragionevole aspettativa di un positivo evolversi delle condizioni psichiche che consenta di proseguire il processo, rappresenterebbe un congegno «macchinoso» comportante un inutile dispendio di attività giurisdizionale ed amministrativa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che il sistema della periodica verifica dello stato di mente dell'imputato nelle ipotesi — invero non frequenti — d'infermità mentale sopravvenuta ha il fine di accertare se possa o meno realizzarsi una sua cosciente partecipazione al processo;

che, in tale ottica, risultano del tutto razionalmente contemperate la garanzia dell'autodifesa con l'esigenza di contenere la stasi processuale, evitando anche rischi di comportamenti simulatori, secondo un paradigma procedimentale utilizzato anche in tema di riesame della pericolosità (cfr. art. 313, secondo comma, del codice di procedura penale);

che, a prescindere dalla cadenza semestrale delle indagini peritali, è evidente come il curatore e lo stesso giudice (cfr. sentenza n. 141 del 1982) debbano e possano attivarsi in ogni momento in cui occorra riscontrare la permanenza della situazione che aveva motivato il provvedimento di sospensione del processo;

che, peraltro, la stessa prospettazione dà atto di una pluralità di possibili, alternative opzioni e si traduce in una generica richiesta di intervento sulla normativa — adducendosi inconvenienti di mero fatto — a fronte di una pluralità di soluzioni ipotizzabili;

che, quindi, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, degli artt. 72 del codice di procedura penale e 252 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, anche in relazione agli artt. 70 e 71 dello stesso codice, dal Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

*Il Presidente:* CORASANTI

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 299

Ordinanza 17-26 giugno 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Legge penale - Divieto di affissione - Affissioni della p.a. e dell'autorità ecclesiastica - Punibilità - Violazione del principio di uguaglianza - Identicità della *ratio* in tema di esclusione della punibilità - Difetto di rilevanza - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.**

(C.P., art. 664, primo comma).

(Cost., art. 3, primo comma).

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 664, primo comma, del codice penale promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dal Pretore di Pordenone nel procedimento penale a carico di Puiatti Mario ed altro, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, in cui gli imputati erano accusati di aver staccato alcuni manifesti fatti affiggere dal Sindaco per celebrare la festività del 4 novembre, il Pretore di Pordenone, con ordinanza emessa il 25 ottobre 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 664, primo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce chi stacca, lacera o rende inservibili od illeggibili scritti o disegni fatti affiggere dalle autorità civili od ecclesiastiche;

che a parere del giudice rimettente, poiché la norma sanziona, al secondo comma, la medesima condotta con riguardo alle affissioni compiute da privati «nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'autorità», l'assenza di tale specificazione al comma precedente indurrebbe a ritenere punibile anche chi danneggi le affissioni effettuate dall'autorità al di fuori dei luoghi e al di là dei modi consentiti, con conseguente violazione del principio di eguaglianza;

che, in particolare, quando la pubblica Amministrazione agisca *iure privatorum*, non si giustificerebbe la punibilità di chi stacchi o laceri affissioni compiute in luoghi e in modi non consentiti dalla legge;

che «ancor più stridente» risulterebbe il *vulnus* del precetto costituzionale con riguardo alle autorità ecclesiastiche, in quanto a queste ultime si verrebbe ad accordare una tutela privilegiata di tutte le affissioni, in qualunque modo e luogo avvengano e non soltanto di quelle effettuate all'esterno o all'interno degli edifici destinati al culto;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la inammissibilità per irrilevanza della questione concernente l'autorità ecclesiastica e per l'infondatezza di quella riguardante l'autorità civile;

che la difesa dello Stato osserva su quest'ultimo punto come il Pretore rimettente muova da un presupposto erroneo in quanto la mancata precisazione circa i luoghi consentiti di cui al primo comma deriverebbe dalla presunzione che la pubblica Amministrazione agisca legittimamente, con la conseguente non riferibilità alla stessa, ma ad atti degli incaricati, di affissioni eseguite *contra legem*;

Considerato che la questione, così come prospettata, concerne due distinti profili, attinenti alle affissioni rispettivamente effettuate dall'autorità ecclesiastica e dalla pubblica Amministrazione;

che il primo aspetto risulta assolutamente irrilevante nel giudizio *a quo*, ove l'imputazione riguarda alcuni manifesti con cui il Comune intendeva celebrare una festività civile, onde la relativa questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

che, in secondo luogo, anche enti, amministrazioni ed autorità pubbliche sono tenuti *ex art. 2* della legge 23 gennaio 1941, n. 166, a compiere affissioni esclusivamente in appositi spazi, preventivamente individuati, secondo le dettagliate procedure di cui agli artt. 3, 28, 34 e 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639;

che, pertanto, pur in mancanza dell'inciso relativo a «modi e luoghi consentiti», la *ratio* del primo comma dell'art. 664 del codice penale è identica a quella del comma successivo, con le medesime conseguenze in tema di esclusione della punibilità;

che, pertanto, la questione è, sotto tale profilo, manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 664, primo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce alle affissioni disposte dalle autorità ecclesiastiche, sollevata, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Pordenone con l'ordinanza di cui in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 664, primo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce alle affissioni disposte dalle autorità civili, sollevata, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con la medesima ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.

*Il Presidente:* GALLO

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C0835

N. 300

*Ordinanza 17-26 giugno 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Oltraggio - Proscioglimento - Insufficienza di prove - Amnistia - Preclusione all'imputato di forma assolutoria più favorevole - Richiamo alla sentenza n. 175/1971 della Corte - Rinunziabilità della causa estintiva - Manifesta infondatezza.**

**(C.P.P., art. 129, secondo comma).**

**(Cost., art. 3).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Ettore GALLO;

*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1990 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Valderetti Davide ed altri, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento a carico di soggetti tutti imputati del delitto di oltraggio ed alcuni, in particolare, anche di minaccia in danno di agenti di P.S., il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 19 maggio 1990, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura penale;

che il giudice *a quo* afferma di essere pervenuto a giudizio di assoluzione per insufficienza di prove per entrambi i reati e di non aver potuto *ex art. 530* del codice di procedura penale, assolvere gli imputati con la formula «perché il fatto non sussiste», in quanto, rientrando il reato di oltraggio nell'amnistia, si sarebbe dovuto applicare l'art. 129, secondo comma, del codice di procedura penale ai termini del quale, in presenza di una causa estintiva, l'assoluzione nel merito prevale solo nel caso in cui risulti evidente l'innocenza dell'imputato;

che, a seguito del provvedimento di clemenza, risulterebbe preclusa all'imputato l'assoluzione con la più favorevole formula, mentre, nella stessa situazione probatoria di prova insufficiente, l'imputato del più grave reato — di cui agli artt. 110 e 336 del codice penale — non coperto da amnistia si gioverebbe della formula dell'insussistenza del fatto;

che, quindi, il decreto di amnistia, al pari dell'intervento d'ogni altra causa estintiva, ridarebbe rilevanza al dubbio probatorio, espunto dal sistema del nuovo codice, e gl'imputati sarebbero assoggettati ad un'ingiustificata disparità di trattamento;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione sia sulla base della regola per cui le formule di proscioglimento nel merito prevalgono sulla declaratoria d'estinzione del reato, sia perché l'applicazione della norma impugnata deve diversamente configurarsi in relazione alla fase procedimentale in cui essa trova luogo, venendo meno l'«evidenza» — di cui al secondo comma della norma stessa — una volta superato, nella fase decisoria, lo stato d'incompletezza procedimentale;

Considerato che il principio della prevalenza delle formule assolutorie di merito su quelle dichiarative dell'estinzione del reato è razionalmente temperato, anche a fini di economia processuale, con l'esigenza che appaia del tutto evidente dalle risultanze probatorie che «il fatto non sussiste» o che «l'imputato non lo ha commesso» o che «il fatto non costituisce reato» o «non è previsto dalla legge come reato»;

che tale esigenza deve necessariamente valutarsi in rapporto allo stato del procedimento, di talché, ove il dibattimento — come nel caso di specie — sia giunto al proprio epilogo, il giudice sarà chiamato a pronunciare sentenza a norma degli artt. 529 e seguenti del codice di procedura penale;

che, comunque, l'applicazione dell'amnistia, nei confronti degli imputati per i quali non ricorrono tali ipotesi, non concreta violazione del principio di eguaglianza, attesa la rinunziabilità della causa estintiva che — costituendo esplicazione del diritto di difesa — tutela il diritto «di chi sia perseguito penalmente ad ottenere non già solo una qualsiasi sentenza che lo sottragga alla irrogazione di una pena, ma precisamente quella sentenza che nella sua formulazione documenti la non colpevolezza» (sentenza n. 175 del 1971);

che, pertanto, non configurandosi il paventato *vulnus* del principio di cui all'art. 3 della Costituzione, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.

*Il Presidente:* GALLO

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 301

Ordinanza 17-26 giugno 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Circolazione stradale - Assicurazioni - Liquidazione del danno - Limitazioni di responsabilità dell'impresa - Periodici provvedimenti di rivalutazione dei massimali - Insufficiente riparo dalla svalutazione monetaria - Medesima questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 319/1990) - Manifesta infondatezza.****(Legge 24 dicembre 1990, n. 990, art. 21, ultimo comma).****(Cost., art. 3).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1990 dal Tribunale di Locri nel procedimento civile vertente tra Librandi Filomena e la Compagnia generale di assicurazioni «La Peninsulare» S.p.A. ed altri iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione dell'«Ambra Assicurazioni» S.p.A.;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui una società d'assicurazioni, convenuta per il risarcimento di un danno da sinistro stradale, era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il Tribunale di Locri, a fronte dell'eccezione — opposta dall'impresa designata per la liquidazione del danno — tendente a limitare il risarcimento entro i limiti di cui alla tabella «A» (allegata alla legge citata), ha sollevato, con ordinanza emessa il 19 giugno 1990, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969, come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;

che il giudice *a quo* osserva come la norma, nel caso in cui il veicolo risulti assicurato con società posta in liquidazione coatta amministrativa, limiti la responsabilità dell'impresa designata dal Ministro dell'industria per la liquidazione dei danni ai massimali di cui alla tabella «A» allegata alla legge stessa;

che, a parere del giudice rimettente, tali importi essendo suscettibili solo di periodici provvedimenti di rivalutazione, non sarebbero posti sufficientemente al riparo dalla svalutazione monetaria — contrariamente a quanto si verificherebbe per effetto della sentenza di questa Corte n. 560 del 1987, nel caso d'incidente causato da veicolo non identificato — e di conseguenza si verrebbe a creare disparità di trattamento tra le due ipotesi;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita l'«Ambra Assicurazioni» S.p.A. nella qualità di impresa designata, chiedendo la declaratoria di manifesta infondatezza sulla base dell'inesistenza di un generale principio di adeguamento automatico dei massimali;

Considerato che la medesima questione è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, con specifico riferimento alla stessa fattispecie di cui all'odierno giudizio *a quo* e cioè in tema di responsabilità dell'impresa designata alla liquidazione del danno per essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa la società assicuratrice del danneggiante;

che la congruità, affermata nell'ordinanza di questa Corte n. 319 del 1990, del sistema che affida a periodici provvedimenti — fondati su ponderazioni statistiche dei valori monetari dei risarcimenti — l'adeguamento della tabella recante i minimi di garanzia risulta confermata dalla recente legge 9 gennaio 1991, n. 20, che ha disciplinato, richiamandosi proprio alla tabella «A» allegata alla legge n. 990 del 1969, l'ipotesi d'incidenti cagionati da veicolo non identificato, di cui alla sentenza di questa Corte n. 560 del 1987;

che, quindi, tale evenienza risulta ora del tutto assimilata a quella oggetto della censura — con conseguente omogeneità del sistema — e non può essere assunta quale *tertium comparationis*;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1990, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Locri, con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.

*Il Presidente:* GALLO

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C0837

N. 302

*Ordinanza 17-26 giugno 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Imputati minorenni - Sentenza di non luogo a procedere - Ammissibilità del gravame - Limitazione della opposizione alle sole sentenze di condanna in sede di udienza preliminare - Richiamo alla sentenza della Corte n. 250/1991 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del d.P.R. n. 448/1988 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

**(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, terzo comma).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

è composta dai signori:

*Presidente:* prof. Ettore GALLO;

*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Langella Luca, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte di cassazione, adita dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, il quale aveva proposto ricorso avverso sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto emessa dal Tribunale per i minorenni di Firenze in qualità di giudice dell'udienza preliminare, ha sollevato, con ordinanza del 10 dicembre 1990, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 32, terzo comma, del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (testo approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448);

che la Corte remittente osserva che mentre avverso la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero è ammesso l'appello o il ricorso immediato per cassazione da parte del minorenne e del procuratore generale presso la corte d'appello (ai sensi dell'art. 27 del predetto testo approvato con il d.P.R. n. 448 del 1988), nei confronti dell'analoga decisione emessa, anche d'ufficio, dal tribunale per i minorenni in veste di giudice dell'udienza preliminare è esperibile, in base alla norma impugnata, soltanto l'opposizione al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero presso lo stesso tribunale o del difensore dell'imputato, munito di procura speciale;

che il giudice *a quo*, premesso che la questione appare rilevante poiché attiene all'ammissibilità del gravame, dubita che, data la sostanziale identità — quanto al contenuto delle relative statuizioni — dei due tipi di sentenze dianzi esaminati, la diversità dei regimi di impugnazione, e, in particolare, l'esclusione della potestà del procuratore generale presso la corte d'appello di impugnare la decisione pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare, violi il principio di uguaglianza;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (recante: «Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate») ha, tra l'altro, integralmente sostituito la norma impugnata, limitando l'istituto della opposizione alle sole sentenze di condanna pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi del secondo comma dello stesso art. 32 in esame;

che, inoltre, questa Corte, con sentenza n. 250 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con il sopracitato d.P.R. n. 448 del 1988 — nonché di altre disposizioni per illegittimità derivata —, il quale art. 27 aveva introdotto l'istituto della «sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto», istituto che è stato, quindi, espunto dall'ordinamento;

che, pertanto, occorre restituire gli atti al giudice remittente affinché riesami, alla luce del nuovo assetto normativo della materia, la rilevanza della proposta questione;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.

*Il Presidente:* GALLO

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 303

Ordinanza 17-26 giugno 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Udienza preliminare - Verbalizzante della polizia giudiziaria - Citazione autonoma da parte del p.m. - Non consentita per ulteriori chiarimenti - Attivazione da parte del giudice per l'acquisizione di ulteriori informazioni ai fini della decisione - Consulenti tecnici - Mancato riconoscimento dell'impulso alle singole parti - Interpretazione erronea della norma censurata - Richiamo alla sentenza n. 64/1991 di non fondatezza e all'ordinanza di manifesta infondatezza n. 252/1991 - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.**

**(C.P.P., artt. 421, secondo comma, e 422, primo e secondo comma).**

**(Cost., artt. 2, 3, 24, 97, 101, secondo comma, e 112).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Ettore GALLO;

*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 421, primo (*recte* secondo) comma, e 422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, iscritte rispettivamente ai nn. 145, 149 e 159 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che nel corso di un'udienza preliminare, nella quale il pubblico ministero aveva chiesto il differimento dell'udienza stessa ad altra data per consentire la citazione di un verbalizzante «a chiarimenti», il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha sollevato, con ordinanza del 6 dicembre 1990 (r.o. n. 145/91), questione di legittimità costituzionale: *a*) dell'art. 421, secondo comma (e non primo comma come, per un evidente errore materiale, è detto nel dispositivo dell'ordinanza), del codice di procedura penale «nella parte relativa a quello che sembra un obbligo per il pubblico ministero di richiedere il rinvio a giudizio, in difetto di coordinamento con il terzo comma della citata norma, stante la disparità di trattamento con la figura del p.m. quale inquadrata dagli artt. 326 e 358 c.p.p.», in riferimento agli artt. 2, 3 e 112 della Costituzione (quest'ultimo sarebbe violato in quanto in tal modo il pubblico ministero verrebbe a perdere la titolarità autentica dell'azione penale, non finalizzata alla condanna del cittadino, bensì tendente all'accertamento della verità materiale); *b*) dell'art. 422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, da un lato, «non sembra consentire alle stesse parti la prospettazione al giudice della necessità di non dichiarare chiusa la discussione onde consentire l'acquisizione di ulteriori informazioni ai fini della decisione, subordinando detto meccanismo all'esclusivo impulso del giudice», e, dall'altro, «non consente allo stesso p.m. la citazione autonoma, previa richiesta, del singolo verbalizzante della polizia giudiziaria a chiarimenti, in modo autonomo rispetto alla formulazione di prova per testi»: il tutto in riferimento agli artt. 2, 3, 97 (per violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, non conseguendosi l'intento della deflazione dibattimentale) e 101, secondo comma, della Costituzione;

che nel corso di udienze preliminari, nelle quali la difesa degli imputati aveva richiesto prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, nonché di produrre documentazione bancaria, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha sollevato, con due ordinanze analoghe del 13 novembre e 14 dicembre 1990 (r.o. nn. 149 e

159 del 1991), questione di legittimità costituzionale dell'art. 422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non sembra consentire alle parti di prospettare al giudice per le indagini preliminari temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, vincolando l'attivazione di tale meccanismo alla propulsione da parte del giudice stesso, e nella parte in cui non comprende nella dizione «consulenti tecnici» la nomina di c.t.u. da parte del giudice: il tutto in violazione degli artt. 2, 3, 24 (per violazione del principio dell'accertamento della verità materiale), 97 (per i motivi indicati sopra *sub b*) e 101, secondo comma, della Costituzione («precludendosi al giudice ogni valutazione in astratto sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova ai fini decisori»);

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche o, comunque, strettamente connesse, vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che, in ordine alla questione relativa all'art. 421, secondo comma, del codice di procedura penale, il giudice *a quo* sembra muovere da una interpretazione chiaramente erronea della disciplina concernente la discussione nell'udienza preliminare, in quanto, mentre è perfettamente logico e razionale che il pubblico ministero, nell'esposizione introduttiva, indichi gli elementi a sostegno della propria richiesta di rinvio a giudizio (anche perché la «motivazione» di detta richiesta non è compresa tra i requisiti formali della stessa indicati nell'art. 417 del codice di procedura penale), non è affatto vero, come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato, che lo stesso pubblico ministero sia poi obbligato a concludere, all'esito dell'udienza, per il rinvio a giudizio, ben potendo, invece, a seguito dell'eventuale interrogatorio dell'imputato, degli interventi dei difensori, o, ancor più, dell'eventuale «supplemento istruttorio» di cui all'art. 422 del codice di procedura penale, richiedere al giudice la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere;

che, pertanto, la questione, basata su un presupposto erroneo, va dichiarata manifestamente infondata in riferimento a tutti i parametri invocati (artt. 2, 3 — la cui violazione, peraltro, non è sorretta da alcuna motivazione — e 112 della Costituzione);

che, quanto alla questione relativa all'art. 422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente alle parti di prospettare al giudice la necessità di non dichiarare chiusa la discussione allo scopo di consentire l'acquisizione di ulteriori informazioni ai fini della decisione, la stessa è stata già esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 64 del 1991 e manifestamente infondata con ordinanza n. 252 del 1991, osservandosi, in sintesi, che l'udienza preliminare è stata concepita come un procedimento allo stato degli atti e non come strumento di accertamento della verità materiale, con la coerente conseguenza che spetta al giudice, al solo fine di evitare situazioni di stallo decisorio, individuare i «temi nuovi o incompleti» sui quali promuovere il «supplemento istruttorio», ma fermo restando che sollecitazioni in tal senso ben possono provenire dalle parti nel corso della discussione;

che dette argomentazioni valgono ad escludere in radice non solo la violazione dei parametri (artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione) già esaminati nei giudizi decisi con le anzidette pronunce, ma anche quella (peraltro non motivata) dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

che, quanto, poi, alla ulteriore questione concernente l'art. 422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al pubblico ministero «la citazione autonoma, previa richiesta, del singolo verbalizzante della polizia giudiziaria a chiarimenti, in modo autonomo rispetto alla formulazione di prova per testi», e nella parte in cui non comprende nella dizione «consulenti tecnici» la «nomina di c.t.u. da parte del giudice», questa Corte ha già affermato — in relazione specificamente a quest'ultimo profilo, ma con argomentazioni valide anche in ordine al primo (per il quale, peraltro, non si riesce a comprendere in cosa il giudice *a quo* individui la differenza tra audizione di un soggetto «a chiarimenti» e prova per testi) — che la natura e la funzione dell'udienza preliminare hanno indotto il legislatore delegato a limitare l'eventuale «supplemento istruttorio», con scelta che non può ritenersi irragionevole, soltanto ad alcuni mezzi di prova, con esclusione di altri (ord. n. 252 del 1991);

che, pertanto, anche quest'ultima questione va dichiarata manifestamente infondata non soltanto in riferimento ai parametri già invocati nei giudizi decisi con la citata ord. n. 252 del 1991 (artt. 24 e 97 della Costituzione), ma anche agli ulteriori di cui ora si è denunciata la violazione (artt. 2, 3 — la cui lesione peraltro anche in questo caso non risulta sorretta da alcuna motivazione — e 101, secondo comma, della Costituzione);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

*dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 421, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 6 dicembre 1990 di cui in epigrafe;*

*dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal medesimo giudice con tutte le ordinanze di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.

*Il Presidente:* GALLO

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C0839

N. 304

*Ordinanza 17-26 giugno 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione - Arresto - Convalida - Fissazione dell'udienza - Avviso - Inutile formalità per il caso di rimessione in libertà - Applicazione di misure coercitive - Denegata facoltà al p.m. - Erroneo presupposto interpretativo - Richiamo alla sentenza n. 515/1990 della Corte - Manifesta infondatezza.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 121, secondo comma).

(Cost., artt. 97 e 111, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Ettore GALLO;

*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Malatesta Domenico, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, provvedendo in ordine alla richiesta del pubblico ministero di convalida dell'arresto di Malatesta Domenico, del quale lo stesso p.m. aveva già disposto l'immediata liberazione — ai sensi dell'art. 121, primo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) —, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del citato testo (secondo cui «nel caso di liberazione prevista nel comma 1, il giudice nel fissare l'udienza di convalida, ne dà avviso, senza ritardo, anche alla persona liberata») in riferimento agli artt. 97 e 101, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice remittente, premesso che la norma censurata è di carattere strumentale rispetto alla disciplina di cui agli artt. da 389 a 391 del codice di procedura penale — secondo cui l'udienza di convalida deve svolgersi soltanto qualora il pubblico ministero non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato — osserva che la norma stessa evidenzerebbe una mancanza di coordinamento con tale disciplina e una sostanziale superfluità, in quanto, essendo il soggetto già stato rimesso in libertà, la convalida si riduce ad una mera ed inutile formalità, a meno che non si ritenga — ma il codice, prosegue il giudice *a quo*, dovrebbe prevederlo esplicitamente — che all'esito dell'udienza di convalida il pubblico ministero, a seguito dell'interrogatorio reso dall'*ex* arrestato, possa modificare le proprie richieste e chiedere al giudice l'applicazione di misure cautelari;

che, in conclusione, il remittente solleva questione di legittimità costituzionale del citato art. 121, secondo comma, «nella parte in cui non statuisce per esplicito la possibilità per il pubblico ministero di richiedere, in sede di udienza di convalida, nei confronti di persona sottoposta alle indagini preliminari arrestata o fermata già scarcerata dalla stessa a.g.o. requirente *ex* art. 121, primo comma, disp. att. stesso codice, all'esito dell'interrogatorio eventualmente reso dal prevenuto in detta sede o comunque all'esito di ulteriori indagini preliminari eventualmente svolte dal pubblico ministero nelle more fra detta scarcerazione o l'udienza di convalida, misure cautelari coercitive *ex* art. 291 nuovo codice di procedura penale»; ciò per violazione dell'art. 97 della Costituzione, «divenendo a tal punto l'udienza di convalida mero passaggio obbligato e formale dall'esito scontato e precostituito», nonché dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione, «assoggettandosi il giudice non più alla legge ma alla volontà delle parti», in quanto «a tal punto da detta anomala udienza di convalida ... può soltanto scaturire o una mancata convalida o una convalida meramente formale, inibendosi al pubblico ministero ogni nuova richiesta all'esito dell'udienza»;

chè è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità (non risultando in alcun modo che nella fattispecie il pubblico ministero abbia richiesto o avesse intenzione di richiedere l'applicazione di misure cautelari), o, in subordine, per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, non può essere accolta, in quanto il giudice *a quo*, con la proposta questione, intende censurare in radice la previsione dell'udienza di convalida nel caso in cui l'arrestato (o il fermato) sia già stato rimesso in libertà, ove non sia poi riconosciuta al pubblico ministero la facoltà di richiedere in detta udienza l'applicazione di misure coercitive;

che, nel merito, — e prescindendo dal rilievo che il remittente, nel lamentare l'assenza di una norma «esplicita», dà l'impressione di poter giungere in via ermeneutica al risultato auspicato —, la questione si fonda, comunque, su un presupposto chiaramente erroneo, dato che nessuna disposizione preclude al pubblico ministero, che abbia ordinato l'immediata liberazione dell'arrestato (o del fermato) ritenendo «di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive», di presentare poi al giudice una richiesta in tal senso, in conseguenza del venir meno delle ragioni di opportunità che lo avevano in precedenza indotto a disporre la liberazione (a seguito, ad esempio, di ulteriori indagini svolte nelle more, tanto più che, nella ipotesi in esame, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non si applicano i termini perentori di cui all'art. 390 del codice di procedura penale);

che, peraltro, non può non rilevarsi che nei casi — indubbiamente più frequenti — in cui il pubblico ministero non richieda misure coercitive, l'udienza di convalida non può comunque considerarsi una «inutile formalità», come sostiene il remittente, in quanto, pur non essendo imposta dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione (avendo il soggetto già riacquisito la libertà), la sua previsione risponde comunque all'interesse del cittadino all'accertamento giudiziale della legittimità del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti dall'autorità di pubblica sicurezza, tanto più che nel caso di cui alla norma impugnata la liberazione è stata determinata non da vizi procedurali, bensì da una valutazione di opportunità da parte del pubblico ministero (cfr. sentenza n. 515 del 1990);

che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.

*Il Presidente:* GALLO

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C0840

N. 305

*Ordinanza 17-26 giugno 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - G.I.P. - Giudizio abbreviato - Dissenso del p.m. - Motivazione per la non definibilità allo stato degli atti - Prosecuzione del processo nelle forme ordinarie - Richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale del c.d. artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p. (sentenza n. 81/1991) - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., artt. 438 e 442).

(Cost., art. 101, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Ettore GALLO;

*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 440 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme, nel processo penale a carico di Leone Flora Eugenia, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme ha, con ordinanza del 17 gennaio 1991, sollevato, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438 e 440 del codice di procedura penale, «nella parte in cui dispongono che il giudice, sul dissenso del pubblico ministero dalla richiesta di definizione del processo con giudizio abbreviato, quantunque motivato dalla non definibilità del processo medesimo allo stato degli atti, debba limitarsi a prendere atto di tale determinazione e disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, anche nella ipotesi in cui non condivide la motivazione del dissenso»;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice,

quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale, ha precisato che «poiché, con il negare il proprio consenso all'adozione del rito abbreviato, il pubblico ministero esprime la volontà che il processo sia definito in quella fase cruciale del sistema accusatorio che è il dibattimento, il controllo sulla motivazione del diniego non può trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non può venir affidato al giudice preposto ad essa, perché ciò significherebbe adottare un rito speciale contro le determinazioni del pubblico ministero»;

che, di conseguenza, risultando la questione già decisa dalla sentenza ora ricordata, deve esserne dichiarata la manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.

*Il Presidente:* GALLO

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C0841

N. 306

*Ordinanza 17-26 giugno 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - G.I.P. - Udienza preliminare - Richiesta di fissazione da parte del p.m. - Brevità del termine - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità del legislatore - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 243/1991) - Manifesta inammissibilità.**

**(C.P.P., art. 418, primo e secondo comma).**

**(Cost., artt. 2 e 97).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Ettore GALLO;

*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 418, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel processo penale a carico di Lucchetta Giancarlo, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, cui il Pubblico ministero aveva richiesto la «fissazione dell'udienza preliminare», premesso che: la richiesta «si fonda sulla lettera dell'art. 418» del nuovo codice di procedura penale, e che, quindi, il giudice è tenuto, per un verso, a procedere alla fissazione della detta udienza entro due giorni dalla richiesta (primo comma) e, per un altro verso, a stabilire la data dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dalla richiesta stessa: che «i detti termini sembrano univocamente perentori per la stessa tassativa dizione legislativa ("non superiore"), quindi a pena di decadenza, suscettibili di relativa eccezione nell'ipotesi di mancata osservanza degli stessi (art. 173 stesso Cod.) e non passibili di proroga, non consentendolo il dettato della legge»; e che «la detta perentorietà ed esiguità dei termini» vulnera gli artt. 2° e 97 della Costituzione, «norma quest'ultima che tramite l'organizzazione dei pubblici uffici secondo disposizioni di legge assicura il buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto al contrario la detta esiguità è fonte di grande disservizio costringendo», da un lato, «la Cancelleria dell'Ufficio del G.I.P. e gli Ufficiali Giudiziari nonché talvolta la polizia giudiziaria (art. 148, 2° co. nuovo C.P.P.) ad un eccesso di lavoro» e, dall'altro lato, «il Giudice competente ad un "intasamento" del suo ruolo d'udienza» e ciò a scapito delle «esigenze qualitative del lavoro», con la frequente necessità di «rinvii dell'udienza», cosicché il rispetto dei trenta giorni «diviene a tal punto meramente formale», quando, invece, «una interpretazione del termine in senso meramente ordinatorio» si adeguerebbe al principio di buon andamento; tutto ciò premesso, ha, con ordinanza del 15 ottobre 1990, sollevato, in riferimento agli indicati parametri costituzionali, questioni di legittimità dell'art. 418, primo e secondo comma, del codice di procedura penale — questioni che investono, «ad avviso dello Scrivente, la funzionalità genetica del processo penale giunto allo stadio dell'udienza preliminare, eccezione ovviamente reiterabile e reiterata in tutti i processi *in itinere* ragion per cui, sempre ad avviso di chi scrive, si pone il problema dell'urgenza della trattazione del presente instaurato procedimento» — «laddove stabilisce termini perentori per l'emissione del decreto di citazione a giudizio e per la fissazione dell'udienza preliminare»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate, in quanto con esse vengono denunciate soltanto «probabili carenze organizzative nell'ambito degli uffici giudiziari»;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 243 del 1991 ha già dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 418, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata dallo stesso Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, per essersi il giudice *a quo* limitato a prospettare genericamente la eccessiva brevità «del termine stabilito dalla norma denunciata, richiedendo una inammissibile pronuncia additiva che provveda a rideterminare la durata, così sostituendosi integralmente nelle scelte che vanno riservate al legislatore»;

e che la *ratio decidendi* di tale pronuncia è riferibile, *a fortiori*, alla previsione dell'art. 418, primo comma, del codice di procedura penale, considerato lo stretto rapporto ravvisabile tra i due termini l'uno dei quali diviene rilevante ai fini del computo del termine «finale» contemplato nell'art. 418, secondo comma;

che, di conseguenza, entrambe le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 418, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 97 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 15 ottobre 1990.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.

*Il Presidente:* GALLO

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 307

*Ordinanza 19-26 giugno 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - P.M. - Richiesta di rinvio a giudizio - Udienza preliminare - Obbligatorietà - Inibizione al giudice del controllo sulla scelta del rito da parte dell'autorità requirente - Subordinazione del rifiuto dell'udienza alla discrezionalità dell'imputato - Difetto di rilevanza - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza numeri 234, 256 e 293 del 1991) - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.****(C.P.P., artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma).****(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Ettore GALLO;*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Gobbi Luciano ed altri, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, al quale il pubblico ministero aveva inoltrato richiesta di rinvio a giudizio di Gobbi Luciano, ai sensi dell'art. 416 del codice di procedura penale, ritenendo che nella fattispecie sarebbe stato più opportuno, stante l'evidenza della prova, e previo interrogatorio dell'imputato entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro della notizia di reato, il ricorso, da parte del pubblico ministero, al giudizio immediato ex art. 453 del codice di procedura penale, ha sollevato, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1990, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale;

che, in particolare, il giudice *a quo* sottopone a censura: a) l'art. 418, primo comma, in quanto rende obbligatoria l'udienza preliminare, inibendo al giudice per le indagini preliminari ogni forma di controllo sulla scelta del rito da parte di autorità giudiziaria non giudicante ma requirente, mentre al contrario l'art. 455 del codice di procedura penale consente allo stesso giudice di rigettare la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero; b) l'art. 419, quinto e sesto comma, in quanto subordinano il rifiuto dell'udienza preliminare alla discrezionalità dell'imputato;

che, ad avviso del giudice remittente, le suindicate disposizioni contrastano con il principio di eguaglianza e determinano, inoltre, un «intasamento qualitativo-quantitativo dell'udienza preliminare», in violazione dei suindicati parametri;

che, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che la questione concernente l'art. 419, quinto e sesto comma, va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, atteso che non risulta dall'ordinanza che nel relativo giudizio l'imputato avesse rinunciato all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato:

che la questione concernente l'art. 418, primo comma, già sollevata dallo stesso giudice con precedenti ordinanze, è stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanze n. 234, n. 256 e n. 293 del 1991;

che la nuova ordinanza non prospetta argomenti o motivi nuovi, sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

*Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, dell'art. 418, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal medesimo giudice con l'ordinanze indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

*Il Presidente:* GALLO

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C0843

N. 308

*Ordinanza 17-26 giugno 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Esecuzione forzata - Opposizione - Competenza del giudice in caso di cumulo di cause connesse - Diritto all'azione e alla difesa - Violazione - Necessità dell'economicità dei giudizi e di opportunità processuale - Rispetto della pienezza del contraddittorio - Manifesta infondatezza.**

(C.P.C., artt. 40 e 645).

(Cost., art. 24).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Ettore GALLO;

*Giudici:* dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PÈSCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 40 e 645 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Diano e Condominio di Via Tunisi, 67 - Torino iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso dal Pretore di Torino il 14 settembre 1990 a favore del Condominio di Via Tunisi 67, Torino, per il mancato pagamento di oneri condominiali, da parte della

società Diano a r.l., il Pretore adito ha sollevato d'ufficio, con ordinanza dell'8 gennaio 1991, questione incidentale di costituzionalità degli artt. 40 e 645 cod. proc. civ. — in riferimento all'art. 24 Cost. — nella parte in cui, in caso di cause connesse, non consentono che il giudice dell'opposizione possa rimettere le parti al giudice della causa principale o a quello previamente adito;

che il giudice rimettente ritiene, sulla base dell'interpretazione consolidata della Corte di cassazione, essere di carattere funzionale la competenza del giudice, che abbia emesso il decreto ingiuntivo, a conoscere anche della relativa opposizione, talché essa non può subire deroghe per ragioni di connessione;

che in tal modo — secondo il giudice rimettente — viene frustrato l'interesse al *simultaneus processus* della parte opposta con conseguente lesione del suo diritto di difesa (art. 24 Cost.);

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato sostenendo che il cumulo di cause in un unico processo per effetto degli spostamenti di competenza in ragione della connessione risponde unicamente a criteri di mera opportunità e di economia di attività processuale secondo scelte legislative che non incidono sulla sfera di garanzia assicurata dall'art. 24 Cost. in quanto idonee ad impedire o a rendere particolarmente oneroso l'esercizio del diritto di azione e di difesa;

Considerato che secondo la scarna motivazione dell'ordinanza di rimessione vi sarebbe «violazione del diritto di azione e di difesa, garantito dall'art. 24, in quanto la possibilità del *simultaneus processus* (con l'univocità dei tempi e modalità di decisione dell'unico processo) non sussiste per coloro che sono ingiunti con il decreto ingiuntivo, anziché chiamati con il giudizio ordinario»;

che da ciò sembrerebbe doversi desumere che secondo il giudice *a quo* la violazione dell'art. 24 Cost. deriverebbe dalla inattuabilità del *simultaneus processus*;

che, per contro, il *simultaneus processus* è mero espediente processuale mirato a fini di economia dei giudizi e di prevenzione del pericolo di eventuali giudicati contraddittori, onde la sua inattuabilità non riguarda né il diritto di azione né il diritto di difesa una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa;

che tanto a maggior ragione vale quando il sistema processuale preveda comunque strumenti di raccordo, quale nel caso — in difetto delle condizioni per la pronunzia, da parte del giudice della opposizione, di sentenza subordinata alla prestazione di cauzione (art. 35 cod. proc. civ.) — la sospensione necessaria (ex art. 295 cod. proc. civ.) della causa di opposizione al decreto ingiuntivo fino alla definizione nella sede sua propria della causa sul credito opposto in compensazione, previa — naturalmente — valutazione del giudice circa la ricorrenza del nesso di pregiudizialità, così come alla valutazione dello stesso giudice sarebbe rimessa la sussistenza degli estremi necessari per farsi luogo, se fosse consentito, al *simultaneus processus*;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 645 del codice di procedura civile sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.

*Il Presidente:* GALLO

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C0844

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

**RARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 315.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 170.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 56.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 40.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 175.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 56.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 40.000</li> </ul>		<p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 175.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 600.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 330.000</li> </ul> <p><b>Tipo G</b> - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 600.000</li> </ul> <p><b>Tipo H</b> - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 530.000</li> </ul>
--	--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi» .	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 280.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 35082149/35082221    vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276    inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 2 6 0 9 1 \*

**L. 2.400**